DIRETTIVE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DESTINATO AI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA L.R. 8/1994, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 25 DELLA L.R. 10/2011

## 1. Il fondo regionale

Il fondo regionale per il contributo alla prevenzione ed all'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, istituito con l'art. 18 della L.R. n. 8/1994, così come da ultimo modificato dall'art. 25 della L.R. n. 10/2011, è destinato a far fronte, entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 17, comma 3, della medesima legge regionale, agli oneri posti a carico Province.

In particolare, sono a carico delle Province, nei rispettivi territori di competenza, gli oneri per i contributi relativi ai danni arrecati da:

- specie cacciabili all'interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 e 22 della citata LR 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;
- specie protette in tutto il territorio regionale;
- nutrie e piccioni di città;
- specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, per le quali il prelievo venatorio è temporaneamente vietato per ragioni di pubblico interesse o non consentito dalle Province per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;
- sconosciuti nel corso dell'attività venatoria negli istituti di cui al precedente primo alinea.

Non sono a carico della Provincia i danni arrecati da specie cacciabili, compresi gli ungulati in prelievo selettivo, che non sono oggetto di prelievo venatorio per scelte gestionali del soggetto competente per territorio alla gestione venatoria (ATC, AAFFVV, Aree Contigue ai Parchi) il quale, in tal caso, è tenuto a rispondere sia della prevenzione che dell'indennizzo dei danni.

Le risorse finanziarie assegnate al fondo dal bilancio regionale vengono annualmente ripartite tra le Province secondo i criteri di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Per la gestione del fondo ogni Provincia può avvalersi, a fini consultivi, di un Comitato tecnico.

## 1.1 Quota destinata alla prevenzione dei danni

La quota destinata alla prevenzione dei danni è attribuita alle Province in proporzione alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate, secondo i seguenti pesi percentuali:

- 25% per la superficie agro-silvo-pastorale provinciale;
- 35% per la superficie degli ambiti protetti del territorio provinciale;
- 15% per la superficie provinciale dei seminativi;
- 25% per la superficie provinciale dei frutteti e dei vigneti.

La superficie agro-silvo-pastorale provinciale così come quella degli ambiti protetti viene calcolata dalle Province secondo le indicazioni contenute negli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistica provinciale".

Le superfici dei seminativi, dei frutteti e dei vigneti vengono desunte dalle statistiche agrarie regionali prodotte annualmente dal Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunisticovenatorie.

Alla liquidazione di quanto spettante a ciascuna Provincia la Regione provvederà, anche in più soluzioni, con riferimento agli atti di impegno formalmente assunti a fronte di obbligazioni giuridiche.

Le Province dovranno impegnare le somme attribuite entro la scadenza del secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione. Entro il termine massimo del 31 luglio dell'anno successivo, le Province dovranno rendicontare alla Regione l'utilizzo delle risorse e la loro effettiva erogazione.

Le somme non impegnate entro la predetta scadenza nonché le somme non rendicontate ovvero non erogate entro il suddetto termine devono essere restituite alla Regione.

### 1.2 Quota destinata al contributo per l'indennizzo dei danni

La quota destinata al contributo per l'indennizzo dei danni riferita al biennio 2011-2012, quale prima applicazione delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 10/2011, è assegnata e ripartita tra le Province, entro i limiti di disponibilità delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di riferimento, secondo i criteri e i pesi percentuali di seguito indicati:

- 1'85% è calcolato sul valore medio dell'importo dei danni accertati nel periodo 2005-2010 escludendo, per ciascuna Provincia, gli anni con il maggiore e minore importo di danni accertati;
- il 3% in rapporto alla superficie agro-silvo-pastorale provinciale;
- il 2% in rapporto alla superficie degli ambiti protetti del territorio provinciale relativa all'annata di riferimento;
- il 5% in rapporto alla PLV provinciale dei seminativi riferita al periodo 2005-2010;
- il 5% in rapporto alla PLV provinciale dei frutteti e dei vigneti riferita al periodo 2005-2010.

La superficie agro-silvo-pastorale provinciale così come quella degli ambiti protetti viene calcolata dalle Province secondo le indicazioni contenute negli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistica provinciale".

La PLV provinciale relativa ai seminativi, ai frutteti e ai vigneti è riferita alle statistiche agrarie regionali prodotte annualmente dal Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

Contestualmente alla ripartizione, sarà disposta dalla Regione l'erogazione integrale delle somme assegnate.

In ottemperanza a quanto previsto al comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 8/1994, così come da ultimo modificato dall'art. 25 della citata L.R. n. 10/2011 - al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate - le Province, entro il 31 gennaio di ogni anno ed utilizzando supporti informatizzati concordati con il Servizio competente, sono tenute a trasmettere alla Regione il resoconto complessivo dettagliato dei danni riferiti all'annata agraria precedente e di tutti gli interventi effettuati nella medesima annata agraria finalizzati alla loro riduzione con particolare riferimento all'attività di prevenzione. Sono esclusi da tale resoconto gli interventi relativi all'utilizzo delle somme eventualmente residuate a seguito dell'integrale soddisfacimento delle domande di contributo per l'indennizzo dei danni per le quali si rimanda a quanto più sotto previsto.

Sulla documentazione presentata sarà effettuata dalla Regione una verifica finalizzata al monitoraggio dell'efficacia delle attività realizzate e del razionale e corretto impiego delle somme assegnate anche mediante un apposito gruppo di lavoro costituito con atto formale del Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie

La mancata rendicontazione entro i termini stabiliti preclude alla Provincia la possibilità di partecipare al riparto delle somme per l'esercizio successivo.

In caso di incompleta rendicontazione, la Regione trasmetterà formale richiesta di integrazione e la Provincia dovrà provvedere entro 10 giorni dalla ricezione a trasmettere tutta la documentazione necessaria, pena l'applicazione della riduzione più sotto riportata.

L'esito della verifica può determinare - ai sensi del comma 2ter dell'art. 18 della L.R. n. 8/1994 e sue modifiche - una ridefinizione in diminuzione dell'assegnazione per l'anno successivo secondo le percentuali di seguito indicate:

- fino al 25% di riduzione per incompleta rendicontazione;
- fino al 50% di riduzione per non conformità dell'utilizzo delle somme assegnate. Tale percentuale sarà applicata sull'importo risultante dalla preliminare decurtazione delle somme difformemente utilizzate.

Con atto formale del dirigente regionale competente e sentite le Province, sarà definita entro 120 gg. dalla data di adozione del presente atto un'articolazione delle riduzioni per incompletezza e per non conformità.

In presenza di casistiche che possono determinare una riduzione per non conformità, la Regione provvederà ad attivare con la Provincia interessata apposito contraddittorio.

Le somme derivanti da eventuali riduzioni di assegnazione ad una o più Province verranno ridistribuite tra le restanti secondo i criteri ed i pesi percentuali previsti per la ripartizione del fondo destinato al contributo per i danni.

La Regione si riserva in ogni caso la possibilità di effettuare verifiche anche in itinere relativi alle attività di accertamento dei danni nonché al razionale e corretto impiego delle somme assegnate.

La Provincia è inoltre tenuta a rendicontare l'effettiva erogazione delle risorse destinate al contributo per l'indennizzo dei danni entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di assegnazione.

Gli importi di cui non sarà rendicontata l'erogazione ovvero i minori importi erogati, se non adeguatamente motivati, saranno decurtati dall'assegnazione per l'esercizio successivo.

Eventuali somme residuate a seguito dell'integrale soddisfacimento delle domande di contributo per l'indennizzo di cui sopra, devono essere utilizzate dalle Province per interventi volti alla prevenzione dei danni così come indicata al punto 4 delle presenti Direttive.

fine la Provincia deve procedere all'impegno tramite l'assunzione di atti formali relativi alla concessione imprenditori contributi in favore degli agricoli ovvero all'acquisizione dai fornitori di materiale necessario per gli interventi di prevenzione.

Per tali somme la Provincia deve presentare alla Regione la relativa rendicontazione di spesa entro la scadenza del secondo esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione, al fine di consentire un controllo sul corretto impiego delle somme assegnate. Entro il termine massimo del 31 luglio dell'anno successivo, le Province dovranno rendicontare alla Regione l'utilizzo delle risorse e la loro effettiva rendicontazione.

L'esito della verifica sul corretto impiego delle somme può determinare una ridefinizione in diminuzione dell'assegnazione per l'esercizio successivo a quello di rendicontazione pari agli importi non conformemente utilizzati.

Le somme non rendicontate entro la predetta scadenza ovvero non erogate entro il predetto termine devono essere restituite alla Regione.

# 2. <u>Beneficiari dei contributi per prevenzione e indennizzo dei danni</u>

Possono richiedere i materiali di prevenzione e/o i contributi per la prevenzione e per danni alle colture o attività agricole, esclusivamente gli Imprenditori Agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, muniti di partita IVA e regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

L'Imprenditore agricolo deve inoltre essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui al RR n. 17/2003 con posizione debitamente validata.

# 3. Colture e attività agricole oggetto di prevenzione e contributo all'indennizzo dei danni

Possono essere oggetto di intervento esclusivamente le produzioni agricole e le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo, ivi comprese le serre e le serre/tunnel, la cui compromissione può pregiudicare il risultato della coltivazione in atto.

Sono considerate produzioni agricole sia le produzioni vegetali che le produzioni animali, compresi gli allevamenti ittici, oggetto di commercializzazione.

Diversamente dagli interventi di prevenzione, non rientra nel fondo regionale per il contributo all'indennizzo dei danni la perdita di capi di bestiame causata da animali predatori in quanto determinati ai sensi dell'art. 26 della LR 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina". Fanno carico al fondo regionale i contributi per danni arrecati agli allevamenti avicunicoli con regolare registro di carico e scarico degli animali presenti e dove siano stati messi in atto efficaci sistemi di prevenzione.

Ai fini del contributo per i danni alle produzioni ittiche sono ammessi a contributo gli allevamenti ove siano stati messi in atto idonei sistemi di prevenzione e di controllo delle caratteristiche chimico fisiche delle acque.

Negli allevamenti estensivi o in vallicoltura possono essere ammessi a contributo esclusivamente i danni subiti presso lavorieri o vasche di sverno da specie ittiche oggetto di effettivo allevamento.

## 4. Prevenzione dei danni da fauna selvatica

#### 4.1 Interventi di prevenzione

Al fine di contenere i danni alle produzioni agricole negli ambiti di propria competenza, le Province - sulla base dell'analisi degli eventi dannosi opportunamente georeferenziati, dei verbali di accertamento ed in particolare laddove, in presenza di colture potenzialmente danneggiabili, accertino un'elevata densità agroforestale di fauna selvatica - provvedono a pianificare e programmare idonea attività di prevenzione, individuando anche zone prioritarie di intervento.

## 4.1.1 Fornitura materiali di prevenzione

La Provincia provvede, anche su richiesta dell'Imprenditore agricolo, a mettere a disposizione adeguati sistemi di prevenzione.

La posa in opera e la manutenzione del materiale di prevenzione è a carico degli interessati.

L'azione di prevenzione può essere esercitata mediante:

a) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico, reti antiuccello;

- b) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità;
- c) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di grida registrate di allarme o di stress;
- d) protezioni visive con sagome di predatori, palloni predator, nastri olografici, da utilizzare eventualmente in abbinamento con le protezioni acustiche;
- e) protezione chimica con l'uso di sostanze repellenti, tali da non arrecare danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul gusto e/o sull'olfatto dell'animale.

Al punto 1 dell'allegato tecnico alle presenti Direttive sono riportate le caratteristiche tecniche e le modalità di applicazione dei metodi di prevenzione utilizzati più comunemente per la difesa alle colture.

Sistemi di prevenzione diversi da quelli sopra indicati possono essere adottati dalle Province solo qualora la loro efficacia sia stata testata da Istituti di Ricerca, Università e dai produttori stessi mediante certificazione.

Tutti i metodi di prevenzione adottati, indipendentemente dalla tipologia e dalla coltura da proteggere, devono essere certificati dalle ditte fornitrici in merito a:

- conformità secondo norme di legge;
- rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- idoneità tecnica per gli animali per i quali viene adottata la prevenzione.

I materiali di prevenzione forniti all'imprenditore agricolo devono sempre essere accompagnati da un manuale di istruzione riportante le norme di corretto utilizzo degli stessi, oltre alle specifiche tecniche in particolare per quanto riguarda i dispositivi che prevedono conduzione di energia elettrica.

Tutte le strutture e/o attrezzature, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere installate correttamente e la scelta deve essere adeguata in funzione della tipologia colturale e di allevamento da proteggere e della/e specie da cui le stesse devono essere protette.

La Provincia può altresì prevedere, nell'ambito dei Piani di controllo per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche di cui all'art.19 della L. 157/92, l'acquisto e la messa in opera presso gli agricoltori di strutture e/o di attrezzature per la cattura della fauna oggetto dell'intervento di contenimento.

#### 4.1.2 Concessione contributi

La Provincia può prevedere la concessione di contributi per l'acquisto dei materiali di prevenzione all'imprenditore che ne faccia richiesta. Oltre ai materiali di cui al precedente punto 4.1.1, è ammesso il contributo per l'acquisto di cani da guardiania per il bestiame al pascolo, adeguatamente addestrati.

La percentuale di contributo non può superare il 45% della spesa sostenuta. Alla raccolta e selezione delle domande la Provincia provvede tramite avviso pubblico.

Le Province possono prevedere inoltre finanziamenti per interventi volti alla prevenzione indiretta di danni quali interventi ambientali finalizzati a fornire alla fauna selvatica habitat o fonti trofiche alternative. L'entità dei contributi per unità di superficie riconosciuta per tali interventi deve essere rapportata alle analoghe azioni previste dal Programma di Sviluppo Rurale vigente.

# 4.2 Domanda di prevenzione

Gli imprenditori agricoli interessati ad attuare azioni di prevenzione dei danni possono inoltrare le proprie richieste alla Provincia secondo le modalità di seguito indicate.

Non sono ammesse richieste per interventi di prevenzione per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo.

Non sono ammesse richieste da parte di allevatori che non siano in possesso delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti.

# 4.2.1 Domanda di materiali di prevenzione

Gli imprenditori agricoli interessati a richiedere alla Provincia competente per territorio materiale di prevenzione, da mettere in opera e manutenere a proprio carico, devono presentare domanda, secondo i modelli elaborati dalla Provincia stessa sulla base degli schemi riportati al punto 2 dell'allegato tecnico alle presenti Direttive – lett. a) per le produzioni agricole e lett. b) per gli allevamenti ittici – integrati con l'informativa sul trattamento dei dati.

## 4.2.2 Domanda di contributi per prevenzione

Qualora le Province mettano a disposizione risorse destinate al contributo per l'acquisto di materiali di prevenzione o per interventi di prevenzione indiretta dei danni quali interventi ambientali finalizzati a fornire fonti trofiche alternative o di contenimento della fauna, gli imprenditori agricoli presentano domanda secondo le procedure stabilite dalla Provincia stessa nell'apposito avviso pubblico.

## 5. Danni da fauna selvatica

#### 5.1 Domanda di contributo per i danni

L'imprenditore che ha subito un danno da fauna selvatica il cui onere sia a carico della Provincia, deve presentare la relativa domanda in tempo utile alla verifica del danno e comunque almeno 7 giorni lavorativi prima del raccolto secondo modelli elaborati dalla Provincia stessa sulla base degli schemi riportati al punto 2 dell'allegato tecnico alle presenti Direttive – lett. c) per i danni arrecati alle produzioni agricole e lett. d) per i danni arrecati agli allevamenti ittici – integrati con l'informativa sul trattamento dei dati..

Nel caso degli allevamenti ittici, l'imprenditore agricolo è tenuto a segnalare tempestivamente la presenza di uccelli ittiofagi in quantità tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento, così da consentire alla Provincia l'attivazione degli appositi censimenti di cui al punto 6.2 e a presentare contestualmente o successivamente l'eventuale domanda di contributo per il danno subito.

Segnalazioni e/o domande pervenute alla Provincia in data tale da pregiudicare le verifiche e le valutazioni di cui al punto 6. non potranno essere ammesse al contributo.

E' facoltà della Provincia definire specifici termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni/domande cui l'imprenditore deve conformarsi.

#### 5.2 Cause di esclusione

Non possono essere ammessi a contributo:

- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;
- i danni ad allevamenti non autorizzati qualora previsto;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica qualora prevista dalla normativa a sostegno del settore;
- i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dalla Provincia, dell'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito;
- limitatamente agli allevamenti ittici, le segnalazioni pervenute alla Provincia in tempi tali da non consentire l'attivazione dei previsti censimenti di uccelli ittiofagi;

- i danni ad allevamenti ittici estensivi o vallivi avvenuti al di fuori dei lavorieri o delle vasche di sverno;
- i danni ad allevamenti vallivi provocati a produzioni ittiche non oggetto di effettivo allevamento.

# 6 Perizia del danno

L'attività peritale del danno, obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno, viene effettuata dalla Provincia con proprio personale adeguatamente formato in materia agronomica e faunistica; qualora la Provincia ricorra a personale esterno – ivi compreso il personale messo a disposizione dall'ATC a fronte di apposite convenzioni – tale personale deve essere abilitato all'esercizio della professione di agronomo, perito agrario o agrotecnico adeguatamente formato in materia faunistica.

Qualora il danno si verifichi in territori classificati a Parco regionale o Riserva naturale, l'accertamento può essere effettuato direttamente dall'Ente interessato, con personale proprio adeguatamente formato in materia agronomica e faunistica o personale esterno purché in possesso delle caratteristiche professionali sopraindicate.

#### 6.1 Accertamento

Le Province - come previsto all'art. 26, comma 3, della Legge n. 157/92 - provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o comunque prima del raccolto, ad accertare la sussistenza del danno e la specie responsabile.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, la Provincia può concedere 30 giorni per il suo completamento o regolarizzazione; trascorso inutilmente tale termine senza che l'imprenditore abbia provveduto al completamento o alle regolarizzazioni, la domanda viene archiviata.

Il tecnico incaricato all'accertamento del danno è tenuto a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento dannoso con i seguenti contenuti e documenti minimi:

- documentazione fotografica;
- georeferenziazione;
- quantificazione del danno materiale;
- cause che lo hanno provocato;
- valutazioni relative al rispetto delle tecniche colturali, delle modalità di allevamento previste per la produzione oggetto di danno o dello stato di conservazione dell'infrastruttura danneggiata;
- eventuale influenza di eventi naturali o di agenti patogeni che possano aver influito negativamente sulla medesima produzione;
- eventuale prevenzione attuata, idoneità rispetto alla specie responsabile del danno e stato di conservazione.

L'accertamento del danno deve essere effettuato previo preavviso al fine di consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato salvo diversi accordi con il richiedente stesso.

Il tecnico incaricato dell'accertamento, in assenza di sistemi di protezione delle colture, valuta congiuntamente all'imprenditore agricolo la soluzione più idonea al fine di prevenire i danni da fauna selvatica.

# 6.2 Valutazione economica del danno arrecato

# 6.2.1 Produzioni agricole esclusi gli allevamenti ittici

Gli importi spettanti agli aventi diritto vengono determinati dal perito liquidatore sulla base dell'accertamento effettuato, con riferimento ai prezzi di mercato dell'annata agraria in corso e tenuto conto di eventi naturali o di agenti patogeni che abbiano influito negativamente sull'andamento della stagione agraria in corso, dell'ordinarietà delle pratiche agronomiche attuate dall'imprenditore agricolo sulla produzione per la quale viene richiesto l'indennizzo e dell'adeguato utilizzo di metodi di prevenzione forniti dalla Provincia o attuati direttamente.

Nei territori al di sotto dei 600 metri di altitudine, il contributo non viene concesso se il danno accertato risulta inferiore o pari ad Euro 77,47 - con riferimento all'azienda e non alla singola coltura - e viene calcolato sulla parte eccedente il suddetto importo e comunque per una somma non inferiore al minimo consentito (euro 12,50 finanziaria 2003).

## 6.2.2 Allevamenti ittici

La stima del danno viene effettuata dalla Provincia sulla base di appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente segnalata dall'imprenditore agricolo.

I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza tali da consentire una adeguata stima delle presenze e registrare anche eventuali condizioni naturali e/o gestionali che possono influenzare la concentrazione di uccelli ittiofagi.

I dati così raccolti, integrati con i dati reperibili nella letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle specie migratrici e alla quantità di pesce consumato giornalmente dalle diverse specie, sono quindi utilizzabili per ottenere una corretta quantificazione del danno arrecato all'allevamento.

La Provincia provvede altresì ad acquisire dati ritenuti essenziali, quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del medesimo, delle tecnologie impiegate, nonché degli altri elementi tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.

In particolare la Provincia può verificare:

- la produzione unitaria programmata dall'azienda all'inizio dell'anno, mediante riscontri obiettivi sulle semine o su altre operazioni gestionali collegate;

- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo produttivo annuale;
- la composizione specifica del popolamento ittico presente in impianto e/o al momento della cattura commerciale;
- le modalità di conduzione dell'allevamento e caratteristiche dell'impianto con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque;
- eventuali circostanze naturali, ivi compresi agenti patogeni,
   che abbiano influito negativamente sulla produzione dell'allevamento stesso;
- idoneità della prevenzione attuata rispetto alle specie ittiofaghe presenti e stato di conservazione.

La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalità ed i predetti criteri tecnici dovrà essere considerata, sotto il profilo peritale, come il mancato reddito annuale dell'azienda conduttrice l'impianto derivato esclusivamente dall'azione di prelievo predatorio provocata dalle specie faunistiche presenti nell'impianto.

Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi di mercato dell'anno in corso.

Qualora la superficie dell'allevamento venga destinata in tutto o in parte all'attività venatoria, le Province possono intervenire fino al 30% del contributo spettante.

# 6.2.3 Opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo

La stima dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo viene effettuata anche con riferimento al "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura".

ALLEGATO TECNICO ALLE DIRETTIVE RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO DESTINATO AI CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LR 8/1994, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ART. 25 DELLA LR 10/2011

# 1. Caratteristiche tecniche e modalità di applicazione dei metodi di prevenzione usati più comunemente per la difesa

#### A) Protezioni meccaniche

Per protezione meccanica si intende una recinzione costituita da rete metallica montata su pali, che ha carattere permanente e non limitata al solo periodo di maturazione del prodotto potenzialmente soggetto a danneggiamento da parte di fauna selvatica. Di seguito la classificazione in merito alle diverse tipologie e campi di applicazione.

## A.1 Recinzioni perimetrale

Recinzione costituita da rete metallica a maglia fissa o maglia sciolta montata in modo continuo su pali di adeguato diametro e adeguata altezza in funzione della specie animale da cui è necessario proteggersi. La recinzione deve interessare l'intero perimetro della coltura e chiusa con cancelli. Al fine di evitare l'istituzione di un "fondo chiuso" a termini di legge, le stesse devono essere varcabili per fini venatori attraverso cancelli o scale adeguate. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia.

Per il capriolo l'altezza minima è fissata in m. 1,50; per daino e cervo l'altezza minima è fissata in m. 2,00; per il cinghiale la porzione bassa della rete deve essere interrata per una profondità minima di cm. 30 e deve essere del tipo rigido utilizzato in edilizia con filo di diametro non inferiore a mm. 6 e maglia minima cm. 10x10 e massima cm. 20x20. Per la lepre, l'istrice o altri roditori (ad es nutria) valgono le stesse prescrizione dettate per il cinghiale con la limitazione alla maglia cm 10x10.

## A.2 Protezioni antiuccelli

Rete a protezione di frutteti o vasche per l'allevamento ittico del tipo idoneo in merito alle dimensioni della maglia secondo le prescrizioni del produttore. Le reti devono coprire l'intera superficie e devono essere poste a copertura totale anche sui fianchi. Possono prevedere l'apertura temporanea in periodi dell'anno dove non sussiste il rischio di danneggiamento.

## A.3 Protezioni individuali

Shelter plastici, possibilmente fotodegradabili, a protezione delle singole piante dei giovani impianti di frutteti o vigneti. Protezioni in rete su pali a protezione delle singole piante di frutteti o vigneti.

Per la lepre o per roditori l'altezza minima deve essere di cm. 60; per il capriolo l'altezza minima deve essere di cm 120, per daino e cervo non inferiore a cm. 180.

### B) Protezioni elettriche

Tutti i materiali delle recinzioni elettrificate sotto elencati devono essere del tipo specifico per animali selvatici e certificati in tale senso dai produttori; non è considerato valido ai fini della presente normativa l'utilizzo di elettrificatori o fili del tipo idoneo per la realizzazione di recinzioni per il contenimento di animali domestici al pascolo.

# B.1 Recinzioni elettriche

Recinzioni a più ordini di fili percorse da corrente fornita da elettrificatori di adeguata potenza in funzione delle specie da è necessario proteggersi; gli elettrificatori possono essere alimentati da pile o linea elettrica. I fili devono essere collegati con il polo positivo e quello negativo deve essere messo a terra mediante appositi picchetti metallici eventualmente ripetuti lungo il perimetro della recinzione in caso di appezzamenti molto grandi o di terreno a bassa conducibilità. In taluni casi può essere previsto il polo negativo anche per uno o più ordini di filo alternati a quelli con polo positivo per garantire la trasmissione di corrente anche in fase di salto degli animali. Le recinzioni devono essere installate in modo tale da seguire la conformazione del terreno e poste in modo che eventuali terrapieni o altre asperità del terreno non vanifichino la loro efficacia. La manutenzione delle recinzioni deve garantire la rimozione costante della vegetazione che cresce nella fascia sottostante gli ordini di fili per impedire che il contatto tra le due componenti chiuda il circuito riducendo o annullando la sua efficacia. Le recinzioni elettrificate devono essere messe in opera almeno 30 giorni prima il periodo in cui lo stadio fenologico della coltura la renda soggetta al danno.

L'intensità di corrente, misurata con apposite strumentazioni lungo tutto il perimetro ed in particolar modo nei punti più lontani dall'elettrificatore, non deve essere inferiore ai 300 mj (milli joule), e deve essere garantita nell'arco delle 24 ore. La recinzione elettrificata deve essere segnalata con appositi cartelli ad alta visibilità lungo le vie di accesso e a distanza adeguata lungo tutto il perimetro.

Per il cinghiale il numero di fili deve essere non inferiore a 3, con il primo filo posto ad una distanza compresa tra i 15 e i 25 cm da terra e quelli successivi posti a distanze crescenti dello stesso ordine di grandezza. Tutti i fili devono condurre il polo positivo.

Per il capriolo il numero di fili non deve essere inferiore a 5 posti ad una distanza di 20 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è

necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per il daino e il cervo il numero di fili non deve essere inferiore a 7, posti ad una distanza di 25 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno. Nel caso in cui si verifichi che gli animali tendono a saltare la struttura tra i fili, è necessario, a partire dal terzo filo, alternare il polo negativo a quello positivo.

Per la lepre, l'istrice o la nutria il numero di fili non deve essere inferiore a 4 posti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro a partire dal profilo del terreno.

I fili, in tutti i casi, devono essere montati su appositi isolatori posti sulla parte interna del perimetro rispetto ai pali di sostegno.

# B.2 Reti elettriche per la protezione degli allevamenti

Pastori elettrici costituiti da rete percorsa da fili conduttori di elettricità con le caratteristiche di cui al punto precedente.

- 2. <u>Domande per materiale di prevenzione e per contributo al</u> risarcimento dei danni da fauna selvatica
- a) Domanda di fornitura di materiale di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli allevamenti ittici

Il sottoso	crit	to		nato a	·	il	
Residente	a		in		Codice D	Fiscale	
P. IVA			_Telefono	iı	n qualità di <sub>-</sub>		
dell'Azier	nda	Agr	icola	No	CUAA	_Comune	
						di ha	
						Rifugio	
ATC	AFV		ATV			_	

#### FA RICHIESTA

dei seguenti materiali per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole:

Materiale	Quantità	Coltura	Ha o n. piante	Specie ritenuta responsabile del danno previsto
Retine per lepri	n.			
Reti per recinzioni	Mt			
Detonatori	n.			

#### DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, munito di partita IVA, iscritto alla Camera di Commercio nonché all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003;
- di essere in possesso delle autorizzazioni all'allevamento previste dalle norme vigenti;

- di non essere beneficiario, per le medesime colture, di interventi di prevenzione previsti da provvedimenti comunitari.

Si impegna alla restituzione, qualora richiesta, dei materiali di prevenzione al termine della fase di raccolta della coltura.

Prende atto che non possono essere ammessi a contributo i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dalla Provincia, dell'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito.

Da + a	Ti
Data	Firma
Baca	I II III C

# b) Domanda di fornitura di materiale di prevenzione per danni arrecati da uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche.

Il sottoscrit	to	nato	a		il	
Residente a	ir	1		Codice	Fiscal	.e
P. IVA	Telefond	)	n°	CUAA	i	n qualità
di	dell'alle	vamento	intensi	vo/ester	sivo	
Comune	via	n	dell	a super	ficie c	complessiva
di ha	_ricompresa in	ZRC	Oasi		Parco_	
Rifugio	ATCA	V	titol	are de	ll'auto	rizzazione
ndel	rilasciata	da				

#### FA RICHIESTA

dei seguenti materiali per la prevenzione dei danni da uccelli ittiofagi:

Materiale	Quantità	Superficie da proteggere Ha	Specie ritenuta responsabile del danno previsto
Reti	Mt		
Detonatori	n.		

#### DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, munito di partita IVA, iscritto alla Camera di Commercio nonché all'Anagrafe delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003;
- di essere in possesso delle autorizzazioni all'allevamento previste dalle norme vigenti;
- di non essere beneficiario, per le medesime colture, di interventi di prevenzione previsti da provvedimenti comunitari.

Si	impegna	all	a restit	uzione	e, qua	alor	a richiesta,	dei	materiali	di
pre	venzione	al	termine	della	fase	di	produzione.			

Prende atto che non possono essere ammessi a contributo i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dalla Provincia, dell'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito.

Data	Firma	
Dala	riillia	

Il sottoscrit	to		nato a	-		il	
Residente a		in_		(	Codice D	Fiscale_	
P. IVA	Te	lefono		in qua	lità di_		
dell'Azienda	Agrico	la		_N°CUAA_		_Comune_	
via	n	_della	superfic	cie comp	lessiva	di ha_	
ricompresa	in ZR	LC	_Oasi	Pa	rco	Rifug	io
ATCAFV	AT	,	posto	sopra	i	600 me	tri di
altitudine/pos	sto sott	o i 600	metri d	i altitu	dine.		
			DICHIA	RA			
Ai sensi e pe consapevole degli artt. speciali in ma	che le 483, 49	dichiar	azioni	mendaci	sono p	unite a	i sensi
- di aver s selvatica impianti a	alle p	produzio	ni agri				
Produzione danneggiata Ettari/nºpiante	Nome fondo	Comune	Foglio	Partic.	Specie causa del danno	Entità del danno	Data presunta raccolto (non meno di 7 gg lavorativi dalla data della domanda)
- di aver intervent:	_	_		nedesime	coltur	e, i	seguenti
- di aver ad	derito a	i segue	nti aiut	i comuni	tari:		

c) Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli

allevamenti ittici

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile, di essere munito di partita IVA, di essere iscritto alla Camera di Commercio nonché all'Anagrafe delle Aziende Agricole

#### CHIEDE

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento del danno subito impegnandosi a fornire eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dalla Provincia ai fini della perizia.

Il sottoscritto prende atto che la Provincia può concedere 30 giorni per il completamento della domanda e che trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.

Il sottoscritto è consapevole che non possono essere ammessi a contributo:

- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico e comunque almeno 7 giorni lavorativi prima del raccolto;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;
- i danni a produzioni agricole vegetali o animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni ad allevamenti non autorizzati;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica qualora prevista dalla normativa a sostegno del settore;
- i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno che possa aver influito negativamente sulla medesima produzione;
- i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dalla Provincia, dell'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito.

			ibuto per l ofagi alle p:			i arrecati
Il sotto	scrit	tto	nato	a	il	
Residen	e a_		in	Co	dice Fiscal	Le
P. IVA		Te	lefono	n° CU	AAi:	n qualità
di		dell	'allevamento	intensivo/e	stensivo	
Comune_		via	n.	della s	uperficie d	complessiva
di ha		ricompre	sa in ZRC	Oasi	Parco_	
Rifugio		_ ATC	AV	titolare	dell'auto	orizzazione
n	del_	rilasc	iata da			
			DICHI	IARA		
consape degli a	ole rtt.	che le d	fetti degli a dichiarazioni 5 e 496 de:	mendaci s	ono punite	ai sensi
			seguente da tiche di seg			ittiofagi
Specie	Pı	roduzione	Produzione o			Ammontare presunto
allevat	a	totale	Quantità	Dimensione	danno	del danno
		messo in prevenzio	atto, per le ne	medesime s	uperfici, l	e seguenti
- di aver aderito ai seguenti aiuti comunitari:						
Cod: isc:	di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art.2135 del Codice civile, di essere munito di partita IVA, di essere iscritto alla Camera di Commercio nonché all'Anagrafe delle Aziende Agricole.					

#### CHIEDE

che venga al più presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento del danno subito impegnandosi a fornire eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria dalla Provincia ai fini della perizia.

Il sottoscritto prende atto che la Provincia può concedere 30 giorni per il completamento della domanda e che trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.

Il sottoscritto è consapevole che non possono essere ammessi a contributo:

- i danni ad allevamenti estensivi o vallivi avvenuti al di fuori dei lavorieri o delle vasche di sverno;
- i danni ad allevamenti vallivi provocati a produzioni ittiche non oggetto di allevamento effettivo;
- le segnalazioni pervenute alla Provincia in tempi tali da non consentire l'attivazione dei previsti censimenti di uccelli ittiofagi;
- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- i danni alle produzioni ittiche che, al momento del sopralluogo, siano già state pescate o comunque manomesse;
- i danni ad allevamenti non autorizzati;
- i danni a produzioni animali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni a produzioni per le quali il produttore abbia sottoscritto apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica qualora prevista dalla normativa a sostegno del settore;
- i danni subiti a seguito della non ottemperanza all'azione di prevenzione indicata dalla Provincia, dell'inadeguato utilizzo dei mezzi di prevenzione ovvero quando il produttore, pur avendo avuto negli anni precedenti ripetuti episodi di danni arrecati dalla stessa specie, non abbia provveduto in merito.

D . I .	
Data	Firma
Data	TITING